

Comune di Cattolica Eraclea

(Provincia di Agrigento)

Via Rosario, I –92011 Cattolica Eraclea (Ag) – Tel. 0922 846911 – Fax 0922 840312 (cod. fisc. 8000 399 0845 – P. IVA 0178 7060 845)

www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORDINANZA N. 19 del 25/05/220 PROT. 4338

OGGETTO: Manutenzione delle aree incolte all'interno del centro urbano e periferico e di Eraclea Minoa.

IL SINDACO

- Visto il vigente Regolamento Edilizio il quale stabilisce che tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, nonché quelle di pertinenza agli edifici debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la salute e la sicurezza pubblica;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi e per autocombustione;
- Considerato altresì che la presenza di sterpaglie è luogo di proliferazione di insetti nocivi e dannosi alla salute umana;
- Visto l'art. 7-bis del T.U. 18.08.00 n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge 16.01 03 n. 3;
- Visti gli artt. 29 e 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

ORDINA

AI PROPRIETARI di aree incolte poste all'interno del centro urbano e di Eraclea Minoa:

- destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate;
- destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico per le quali non siano state perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisto;
- di pertinenza degli edifici esistenti.

DI PROVVEDERE entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente:

- ai lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale, assicurandone il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;
- alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni e passaggi provati;
- a sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;

 alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericoli di incendio;

In caso di inottemperanza si provvederà d'Ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. A tal fine, il Corpo di Polizia Municipale segnalerà l'accertamento delle violazioni all'Ufficio Tecnico.

Le violazioni relative alla presente ordinanza comportano le sanzioni amministrative:

- da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

- da € 143,00 a € 573,00 come previsto dagli artt. 29 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato come per legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.

I VIGILI URBANI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza.

Dalla sede Municipale lì, 25/05/220

IL SINDACO

Arch. Santo Borsellino)